

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

RITENUTO IN FATTO

Le decisioni di merito sono rappresentate dalla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, in data 30 giugno 2020, e da quella emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo il 25 gennaio 2022.

Gli esiti processuali possono essere sintetizzati nel modo che segue:

(...)

IMPUTATO:

G.S.

CAPI DI IMPUTAZIONE

Capo 1 - art. 416 bis cod. pen.

Capo 3 – estorsione aggravata per fatto commesso il 29 gennaio 2018

Capo 12 – alterazione della libertà di voto per le elezioni regionali siciliane del novembre 2017

ESITO GUP

Condanna per tutti e tre i capi, con qualificazione del fatto di cui al capo n. 1 in concorso esterno (110-416 bis cod. pen.), reati riuniti dal vincolo della continuazione. Anni 12 di reclusione.

ESITO APPELLO

Assoluzione per il capo numero 1 perché il fatto non sussiste; Esclusione di aggravanti sui capi residui.

Pena di anni 5 mesi 10 e giorni 11 di reclusione e 1600 di multa

C.F.

CAPI DI IMPUTAZIONE

Capo 1- art. 416 bis cod. pen. con le aggravanti di cui al comma 4 e al comma 6.

ESITO GUP

Condanna per il capo n.1 così come contestato. Pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione.

APPELLO

Conferma la decisione di primo grado

D.S. P.

CAPI DI IMPUTAZIONE

Capo 4 – favoreggiamento aggravato

ESITO GUP

Condanna per il capo n. 4, esclusa l'aggravante di cui al 416 bis. 1. Pena anni due di reclusione. Pena sospesa.

ESITO APPELLO

Accoglie appello del PM su aggravante 416 bis1, con rideterminazione della pena – Anni 3 di reclusione.

In estrema sintesi, la contestazione di cui al capo n.1 (art. 416 bis cod.pen.) indica, per quanto rileva in questa sede, G. S. e C. F. quali partecipi dell'associazione mafiosa Cosa nostra radicata nei territori di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetro. In particolare, secondo l'accusa, G. avrebbe mantenuto contatti con altri associati e realizzato iniziative imprenditoriali grazie alla protezione di M. D. (reggente del mandamento di Mazara), nonché gestito la 'cassa' dell'associazione. C. avrebbe assunto la gestione di un centro scommesse a Castelvetro per conto dell'affiliato L. C. J. e mantenuto contatti con altri affiliati garantendo la riservatezza degli incontri.

La contestazione di cui al capo n. 3 indica G. S. quale partecipe (in concorso con M. D. e B. M.) di una vicenda estorsiva posta in essere nei confronti dei gestori del bar (...) di Marsala, tesa a imporre il mantenimento all'interno del locale delle slots machines riferibili a G. e a L..

La contestazione di cui al capo n.12 - alterazione della libertà di voto - è relativa al sostegno fornito dal G. a P. S. mediante la somministrazione di denaro, cibo e bevande ad alcuni elettori.

La contestazione mossa al D. S. riguarda l'aiuto prestato a L. C. J. ad eludere le investigazioni, tramite contatti intercorsi con C. L. e L. F..

Le principali fonti di prova sono rappresentate da intercettazioni di comunicazioni, cui si è unita l'attività di verifica realizzata dalla polizia giudiziaria e le dichiarazioni di alcuni collaboranti.

G. S. è ritenuto dal GUP, sulla base dell'analisi delle conversazioni oggetto di intercettazione, socio di fatto del L. C. (coimputato giudicato separatamente, già consigliere comunale di Campobello di Mazara) nella lucrosa attività di locazione e manutenzione delle piattaforme di gioco e scommesse ubicate in numerosi esercizi commerciali del trapanese. Sulla base di un risalente accordo intervenuto tra il L. e i referenti territoriali di Cosa nostra, cui accede con piena consapevolezza anche il G., l'attività di impresa si avvantaggia della 'protezione' della associazione mafiosa e garantisce un flusso economico costante 'verso' l'organizzazione.

G. mantiene, in tale contesto, i contatti con M. D. (anch'egli giudicato separatamente e destinatario di un titolo cautelare nel maggio del 2018).

Da qui la modifica della qualificazione giuridica del fatto, nel senso della ricorrenza del concorso esterno (in luogo della partecipazione).

Di particolare rilievo, quanto alla posizione di G., risultano essere:

a) le informazioni sul conto del L. C. rese da C. L. nel 2013, posto che illustrano la genesi dei rapporti tra il L. e il gruppo mafioso di Castelvetro in termini di 'autorizzazione' ad operare in quel territorio (in

particolare da parte di A. R., cognato di M. D. M.), confermati dai successivi colloqui captati nel corso del 2017 tra lo stesso L. e membri del sodalizio mafioso (come lo stesso A. e M. D.) nel corso dei quali si evidenzia come il L. destinasse parte dei proventi dell'attività di impresa alle diverse famiglie mafiose del territorio;

b) la dinamica di relazione instauratasi tra il G. e M. D. a partire da agosto del 2017 e sino al momento dell'arresto del M. (il 18 aprile del 2018), ricostruita attraverso le conversazioni (anche intra alios), che fanno emergere la consapevolezza in capo al G. della 'caratura mafiosa' del M.;

c) la ricostruzione del ruolo svolto nel corso del tempo da G. S. nelle aziende controllate o comunque influenzate dal L., ivi comprese le aziende del C., ove era impiegato G. tra il 2011 e il 2015. Ciò in riferimento ai contenuti della conversazione intercorsa tra L., U. R. e C. F. in data 2 luglio 2017 durante la quale il L. esprime con chiarezza la particolare relazione che lo lega a G. S. (quando costui era ancora dipendente del C.) e la centralità del ruolo svolto da G. in quella azienda;

d) il fatto che la società costituita dopo la (...) (in cui il G. era formalmente dipendente) (...), ad agosto del 2017, vede socio amministratore proprio il G. (con quota minoritaria del L.).

Con tali premesse vengono analizzate le conversazioni che riguardano in via diretta G. S. ed il suo rapporto con M. D. (conv. del 30 agosto 2017, del 4 settembre 2017, 9 dicembre 2017, 29 gennaio 2018, 13 marzo 2018).

Si evidenzia, altresì come anche l'episodio estorsivo in danno dei titolari del bar F. - pure ricostruito sulla base di captazioni (pag. 65 e ss. della sentenza GUP) - contribuisce a sostenere la piena consapevolezza della caratura mafiosa del M. D. in capo a G. (proprio in rapporto alle modalità di consumazione del reato, che vedono G. e M. operare insieme in data 29 gennaio 2018).

Viene ritenuta sussistente la circostanza aggravante del 'metodo mafioso' posto che la sola presenza (insieme al G.) di M. D. aveva concretizzato la minaccia, si da risolvere immediatamente la controversia commerciale sulla presenza delle 'macchinette' all'interno del locale sito in Marsala.

Quanto all'episodio storico di cui al capo n.12 la fonte di prova è rappresentata dalle captazioni di conversazioni riportate per esteso in sentenza nella parte rilevante.

Quanto alla posizione di C. F. vengono in rilievo:

a) i contenuti della conversazione intercorsa il 15 luglio del 2013 tra C. R. e T. V., ove viene indicato come picciotto di S. A., con riferimenti alla attività svolta per conto del L.;

b) le dichiarazioni rese da C. L. nel dicembre del 2013 nel medesimo senso;

c) le verifiche investigative che concretizzano il rapporto (di autista) del C. con S. A. e le captazioni di colloqui tra i due, relative alla consegna di denaro da parte del L. alla famiglia mafiosa di C.;

d) i contenuti della conversazione intercorsa tra M. D. e L. C. in data 19 maggio 2017, ove si commenta l'eccessiva esuberanza del C. e la sua tendenza a 'parlare troppo'.

Nel valutare le risultanze istruttorie, il GUP afferma che il C. svolgeva un ruolo all'interno dell'organizzazione mafiosa sia in relazione alle attività di supporto logistico in favore di S. A. e U. F. che in ragione del suo rapporto con il L. (riscossione del denaro destinato alla famiglia di Castelvetro).

Vengono ritenute sussistenti, tanto a carico del G. che del C., le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416 bis cod.pen..

Quanto alla posizione di D. S. P. vengono in rilievo:

a) le attività svolte a sostegno del nucleo familiare del detenuto L. F. (già capozona di Campobello di Mazara), mediante consegna di denaro su incarico di L. C. a C. L. (moglie del L. F.), ricostruite mediante l'analisi delle conversazioni oggetto di captazione (vedi conv. del 2 aprile 2018) e mediante le attività di riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria.

Nel valutare la condotta tenuta dal D. S. il GUP evidenzia che l'aspetto rilevante del favoreggiamento personale sta nel fatto che la mediazione del D. S. evita il contatto diretto tra L. C. e C. L., contatto che avrebbe attirato l'attenzione degli investigatori.

Viene esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante della agevolazione dell'associazione mafiosa, non essendovi prova del vantaggio per l'intera organizzazione né della consapevolezza di simile aspetto in capo al D. S., animato dal solo intento di favorire il L. C..

La decisione di secondo grado.

In riferimento alla posizione di G. S. la Corte di Appello accoglie la doglianza difensiva in riferimento al delitto di cui al capo n.1, con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

La difesa, in particolare, aveva evidenziato che i contatti tra G. e M. D. erano sporadici (limitati ad alcuni mesi) e che G. era da considerare un mero dipendente della (...), privo di reali poteri decisionali, sicché difettava la volontarietà del contributo prestato alla associazione mafiosa.

Sul punto, la Corte di secondo grado rileva che in una conversazione (del 23 ottobre 2017) è lo stesso M. a evidenziare che le richieste economiche dovevano sempre essere approvate dal L., il che porta la Corte a ritenere che G. operava «nei limiti delle direttive del L.».

Manca, pertanto, la prova della 'veste' di imprenditore colluso in capo a G. e manca la prova della «interscambiabilità» di ruoli tra L. e G..

Anche le conversazioni dirette tra G. e M., secondo la Corte di merito, non evidenziano l'autonomia decisionale di G., che resta - in sostanza - un 'dipendente' della (...).

Quanto al concorso nella estorsione, viene confermata la prima decisione.

E' emerso in modo inequivoco il carattere intimidatorio della 'visita congiunta' di G. e del M. al C., correlato alla caratura mafiosa del secondo, così come (in rapporto al contenuto delle conversazioni) è emersa la piena consapevolezza di tale 'carica intimidatoria' in capo a G..

La volontà dei gestori del bar F. è stata coartata - avvalendosi del metodo mafioso - e tanto basta a ritenere consumato il reato oggetto di contestazione (aggravato ai sensi dell'art. 416 bis l).

Piuttosto la Corte di secondo grado avendo escluso l'appartenenza di G. alla consorceria mafiosa esclude l'ulteriore aggravante di cui all'art.628 comma 3 n.3 cod.pen..

Quanto al reato di cui al capo n.12, si ribadisce che la condotta emerge in modo pacifico dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione.

Viene esclusa, da tale capo, la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1, sia in ragione della dubbia consapevolezza in capo a G. della complessiva rete di relazioni del soggetto favorito che in rapporto alla mancanza di prova sugli impegni presi, in tesi, dal politico per favorire l'intera associazione.

Viene escluso, in riferimento ai capi n.3 e n.12 oggetto di conferma, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla posizione di C. F., la Corte di secondo grado ritiene concreti e probanti gli 'indicatori' di inserimento nel gruppo criminale evidenziati nella decisione di primo grado.

Lo stesso impiego del C. nella gestione di un centro scommesse a Castelvetro viene ritenuto un dato dimostrativo del rapporto intrattenuto dal L. con S. A., data la vicinanza del C. all'A..

Non può dirsi un dato neutro, in quanto l'impiego del C. rappresenta la 'contropartita' della autorizzazione ricevuta dal L., proveniente da S. A., secondo quanto narrato dal collaborante C..

Il ruolo meramente esecutivo svolto dal C. (anche di mero autista di S. A.) non sminuisce la sua organicità al gruppo e consente di superare le obiezioni difensive, tese a evidenziare la scarsa considerazione a lui riservata dagli altri affiliati.

Quanto alle circostanze aggravanti (comma 4 e 6 dell'art.416 bis cod.pen.) se ne ribadisce la sussistenza. In particolare, quanto al profilo del reimpiego, si evidenzia che l'intera attività del L. C. era 'sostenuta' da Cosa nostra e lo stesso L. ha realizzato nel corso del tempo numerosi investimenti in svariati settori commerciali, così assicurando 'ritorno economico' al gruppo mafioso da cui riceveva protezione.

Viene inoltre ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla posizione di D. S. P., si ribadisce la sussistenza della condotta di favoreggiamento.

L'aiuto prestato alla C. deriva dalla influenza mafiosa del marito detenuto (L. F.) e la volontà di L. C. di realizzare la condotta mediante un intermediario - appunto il D. S. - era oggettivamente funzionale ad eludere le investigazioni. Di ciò si mostra consapevole il D. S., anche in ragione dei contenuti dei colloqui oggetto di captazione.

Viene accolta, inoltre, l'impugnazione del P.M. circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1. cod. pen..

In proposito, si osserva che da un lato l'aiuto prestato alla C. rientrava nelle finalità tipiche della associazione mafiosa (fornire sostegno agli affiliati detenuti) dall'altro l'arresto di L. C. avrebbe recato grave danno all'intera organizzazione mafiosa, in ragione della rilevanza dell'apporto da costui fornito sul piano economico. L'aggravante del finalismo mafioso, pertanto, viene ritenuta concorrente con quella di cui all'art.384 ter cod.pen., già ritenuta sussistente in primo grado.

I ricorsi.

Ha proposto ricorso il PG territoriale, limitatamente alla posizione di G. S. ed in riferimento alla assoluzione dal delitto di cui al capo n.1 e alla esclusione della circostanza aggravante (capo n.3) di cui all'art.628 comma 3 n.3 cod.pen..

In riferimento al capo n.1 si deduce vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento.

In sintesi, si afferma che la Corte di secondo grado ha svalutato la portata indiziante - a carico di G. - di numerosi elementi di prova esposti nella decisione di primo grado, tesi a rappresentare che G. interloquiva del tutto consapevolmente con M. D. e non poteva essere ritenuto un mero esecutore di ordini impartiti dal L..

Vengono enumerate le circostanze fattuali ritenute rilevanti.

Si rappresenta, in particolare, che la Corte di secondo grado in modo contraddittorio non ha tenuto conto della rilevanza probatoria della condotta di estorsione (capo 3), realizzata da G. in concorso proprio con il M., nel corso della quale si manifesta in modo inequivoco la consapevolezza in capo al G. del ruolo di vertice mafioso del M..

Sul piano oggettivo non vi è dubbio che la condotta tenuta da G. abbia agevolato la riscossione da parte del M. dei contributi economici derivanti dall'attività dei centri scommesse e in numerose conversazioni è lo stesso G. a manifestare la assoluta consapevolezza della destinazione del denaro ai bisogni della consorte mafiosa, adottando particolari precauzioni durante gli incontri.

L'intera condotta tenuta da G. e i contenuti delle conversazioni intercettate mostra, peraltro, che l'imputato gestiva le aziende in accordo con il L., di cui era socio di fatto.

Anche nella vicenda della corruzione elettorale è stata dimostrata la comunanza di intenti e di interessi tra il G. e il L., definiti in quel caso un 'unico centro di interessi'.

Si rimprovera, in sostanza, alla Corte di secondo grado una incompletezza cognitiva e valutativa su punti fattuali rilevanti.

In riferimento al capo n.3 si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.628 comma 3 n.3 cod.pen..

La assoluzione di G., si afferma, è irrilevante, posto che l'estorsione è commessa da costui in concorso con M. D. e B. M., questi ultimi certamente appartenenti alla associazione mafiosa. Secondo il PG ciò è sufficiente ad integrare l'aggravante.

Ha proposto ricorso Giorgi Salvatore in riferimento al capo n.3 e al capo n.12.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al ritenuto concorso nella estorsione.

La Corte di secondo grado avrebbe mal interpretato in primis il contenuto delle conversazioni intercorse tra G. e C., senza tener conto del fatto che G. era un mero 'dipendente' della (...).

L'espressione ' tu a casa tua puoi fare quello che vuoi' non era di circostanza, come impropriamente ritenuto dalla Corte di Appello.

Si ribadisce inoltre che anche dalla conversazione registrata - in auto - tra G. e M. non traspare alcuna volontà di G. di coartate la volontà dei gestori del Bar F.. G. e M., in tesi, volevano solo comprendere le ragioni del comportamento ondivago tenuto da costoro.

Alcune battute tra i due registrate durante il viaggio di ritorno, dal sapore goliardico, sarebbero state male interpretate.

La Corte di secondo grado avrebbe, in sostanza, omesso di valutare concretamente le obiezioni difensive.

Non vi sarebbe stata alcuna minaccia, nemmeno implicita, e la volontà del C. non sarebbe stata coartata.

La doglianza si estende al riconoscimento della circostanza aggravante dell'impiego del metodo mafioso.

La mera presenza del M., mai raggiunto da condanna per appartenenza al sodalizio mafioso, mai poteva essere considerata idonea a realizzare la particolare coartazione prevista dalla norma che configura l'aggravante in parola.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo n.12.

La attività realizzata a sostegno del candidato P. era da ricollegarsi al pregresso impegno politico dello stesso G. e non è stata realizzata ad altri fini.

Quanto alla pretesa fornitura di denaro o generi alimentari a taluni elettori si sostiene il travisamento dei contenuti delle conversazioni rilevanti.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Si contesta in particolare la motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità dei risarcimenti accordati alle associazioni costituitesi parti civili.

Il motivo è essenzialmente correlato alla intervenuta assoluzione dal delitto di cui il capo n.1, aspetto che avrebbe dovuto comportare la presa d'atto della assenza di danno per le costituite parti civili.

Ha proposto ricorso C. F..

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Si ribadisce che gli indicatori fattuali posti a fondamento della ricostruzione non erano idonei ad integrare la condotta di partecipazione alla associazione mafiosa.

Il C. non era gestore ma semplice dipendente del centro scommesse sito in Castelvetro.

Si contesta l'interpretazione dei contenuti dei colloqui oggetto di captazione, operata senza tener conto del fatto che tra L. e C. vi erano rapporti di amicizia che non potevano essere ricollegati ad interessi illeciti (la moglie del L. è madrina di cresima della figlia del C.). Sul punto vi sarebbe omessa pronuncia sui contenuti dei motivi di appello.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si ritiene, in particolare, che il recente arresto delle Sezioni Unite del 2021 Modaffari abbia sposato il cd. modello causale della partecipazione, con necessaria identificazione dell'apporto del singolo partecipe alla organizzazione, sicché le condotte tenute dal C. sarebbero - in quanto tali - inidonee a configurare la partecipazione, per insussistenza di un visibile apporto.

Al più si tratterebbe di frequentazioni, idonee a raffigurare una forma di contiguità non penalmente rilevante.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alle aggravanti dell'essere l'associazione armata e del reimpiego.

La Corte di merito avrebbe applicato le due circostanze senza il necessario supporto dimostrativo. L'aggravante della disponibilità di armi non può essere ritenuta solo per 'appartenenza a cosa nostra e quella del reimpiego richiede, si afferma, la dimostrazione dell'effettiva alterazione del mercato in un determinato

settore economico.

Ha proposto ricorso D. S. P..

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.

La sentenza di secondo grado avrebbe risposto in modo apparente alle deduzioni difensive, basata sulla arbitrarietà della riconduzione degli incontri tra il D. S. e il L. C. alla esigenza di consegna del denaro alla C.. Le deduzioni si basano sull'unico colloquio diretto oggetto di captazione ma gli incontri precedenti tra i due ben potevano avere causale diversa.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art.416bis1. cod.pen..

Si riprende il tema, già coltivato in sede di merito, secondo cui il sostegno economico alla C. era frutto di una 'personale iniziativa' di L. C. (come emerge pacificamente dalle captazioni).

Non poteva, pertanto, dirsi frutto di una volontà di sostenere l'associazione nel suo complesso.

Del resto, l'atteggiamento tenuto dal L. C. non poteva indurre la consapevolezza di una diversa provenienza del denaro in capo al D. S..

Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le motivazioni della condotta, data la sussistenza del rapporto di parentela tra il D. S. e la C. potevano sostenere l'attenuazione, ingiustamente negata.

Ha depositato motivi aggiunti la difesa del D. S.. Si riprendono, in tale atto, i contenuti dei motivi principali e si insiste in particolare per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Ha depositato memoria la costituita parte civile Comune di Campobello di Mazara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale, relativo alla posizione di G. S., è fondato. Sono fondati, nei limiti che si diranno, gli altri ricorsi.

Va premesso che il ribaltamento della decisione di condanna emessa in primo grado - sul piano del metodo - deve confrontarsi in modo adeguato con il complesso delle evidenze probatorie su cui si è basata la prima decisione, potendo in caso diverso verificarsi un vizio argomentativo in termini di «incompletezza cognitiva» tale da determinare la necessità di rivalutazione.

Sul tema, si è precisato negli arresti di questa Corte di legittimità che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (tra le molte v. Sez. II n. 15756 del 12.12.2002, dep.2003, rv 225564).

Nel caso in esame la decisione di secondo grado non si confronta con taluni elementi di prova che non possono dirsi - nei limiti dell'apprezzamento spettante a questa Corte - irrilevanti a fini di inquadramento della condizione processuale di G. S..

E' infatti pacifico (sul piano delle argomentazioni espresse nei due giudizi di merito) che; sul piano della condotta materiale G. abbia realizzato condotte che, da non associato, hanno avuto efficacia eziologica sul mantenimento in essere della consorteria mafiosa (in particolare i ripetuti versamenti di denaro verso M. D.) posto che tale aspetto non viene smentito dalla decisione assolutoria.

Ciò che conduce alla assoluzione è - a ben vedere - la ritenuta carenza di elemento psicologico, nel senso che il G. avrebbe operato non come 'imprenditore compiacente' ma come mero esecutore di direttive del suo datore di lavoro, L. C., con carenza di autonomia decisionale.

Elemento centrale di tale assunto è un frammento di conversazione captata tra B. e M. in cui M. affermava che era 'inutile' parlare con il ragioniere .. che poi deve sempre riportare a quello...

Ora, simile frammento istruttorio, se da un lato fa emergere una <<preponderanza>> decisionale del L. (quantomeno nella contrattazione con gli esponenti di cosa nostra trapanese sul quantum del contributo), non risulta posto adeguatamente in comparazione, nella decisione impugnata, con un consistente 'paniere' di elementi a carico che hanno consentito di sostenere, in primo grado, la tesi della esistenza di una 'società di fatto' tra il L. C. e G., così come non risulta realmente comparato con gli elementi di prova (tratti dalle captazioni di conversazioni) che vedono G. sfruttare in modo palese l'influenza mafiosa dello stesso M., in più di una occasione (tra cui la vicenda estorsiva di cui al capo n.3, su cui v. infra).

Ciò si afferma in ragione del fatto che, da un lato la opzione ricostruttiva che vede nel G. un semplice 'dipendente' del L. appare contraddetta, sul piano logico, dal frequente ricorso da parte di G. alla autorevolezza mafiosa del M. allo scopo di tutelare gli interessi commerciali della società (il che dimostra un interesse gestorio particolarmente rilevante), dall'altro la ricostruzione dell'elemento psicologico (qui in termini di consapevolezza della rilevanza del proprio operato a fini di mantenimento in vita della associazione, da cui deriva la volontà di contribuire alla realizzazione dell'evento) va realizzata, necessariamente, attraverso indicatori logici tratti dalle modalità comportamentali tenute nelle circostanze dell'azione (v. per tutte Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario, dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici). Vanno dunque valutate tutte le circostanze di fatto capaci di illuminare l'elemento psicologico, in modo non atomistico.

La carenza di confronto argomentativo con la prima decisione, segnalata dal PG impugnante, secondo il Collegio sussiste e riguarda in particolare :

a) i contenuti della conversazione del 2 luglio 2017 intercorsa tra lo stesso L. C., U. e C. nel corso della quale (v. pag. 30 sent. di primo grado) si illustra la rilevanza strategica del ruolo tenuto da G. già nell'ambito delle aziende riferibili al C. e la particolarità del legame tra L. e G.;

b) i colloqui diretti tra G. e M. nella parte in cui è lo stesso G. ad evidenziare la necessità di adottare particolari cautele nei loro incontri in caso di controlli delle forze dell'ordine (v. p.39 e pag.42 sent. di primo grado) o in cui il M. informa G. dei ruoli svolti da alcuni soggetti nell'ambito del gruppo (v. pag. 40 sent. di primo grado);
c) la costituzione già nell'agosto del 2017 della LG Service costituita da G. S. e L. C. nel medesimo settore interessato dalle cointeressenze mafiose;
d) il compiacimento mostrato da G. all'esito della visita congiunta con il M. a Marsala, dopo l'incontro che concretizza l'estorsione di cui al capo n.3 (v. pag. 77 della sentenza di primo grado).

Si tratta, invero, di aspetti citati nella decisione di primo grado che la Corte di Appello relega nella irrilevanza probatoria senza adeguata giustificazione.

La rivalutazione del complesso delle evidenze dimostrative, peraltro, dovrà tenere conto - ferma restando la libertà di valutazione delle emergenze istruttorie - del principio di diritto secondo cui/in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il rafforzamento del sodalizio così come connotato dal suo programma delinquenziale, integrante l'evento del contributo causale del concorrente, è oggetto di dolo generico, che deve atteggiarsi come diretto e non come meramente eventuale, nel senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (v. Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330).

Quanto al capo 3 vanno valutati - sempre in riferimento a G. S. - in modo congiunto il ricorso della parte pubblica e quello dell'imputato.

Il ricorso dell'imputato sulla affermazione di responsabilità è inammissibile perché versato in fatto e, dunque, proposto per motivi non consentiti.

La ricostruzione dell'episodio è avvenuta in 'presa diretta' attraverso le captazioni di conversazioni, interpretate senza alcun vizio logico in sede di merito.

Va pertanto ribadito l'insegnamento costante secondo cui questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (per tutte, Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).

E nel caso in esame non si ravvisa alcuna arbitraria attribuzione di significato da parte dei giudici di merito, trattandosi di una sequenza di condotte che va letta nel suo complesso e che vede il G. non solo sollecitare l'intervento (sulla base di un pregresso accordo) del M. ma soprattutto compiacersi della «particolare efficacia» della mera presenza del M. all'incontro.

La volontà dei titolari del bar F. è - in piena evidenza - condizionata dalla influenza mafiosa del M. e ciò integra la fattispecie contestata : nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo

sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (da ultimo v. Sez. II n. 12434 del 19.2.2020, rv 278998).

E' fondato, in rapporto a tale capo, il ricorso del PG territoriale sulla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.629 comma 2 in rapporto all'art.628 comma 3 n.3 cod.pen. .

Secondo detta norma, 'aggravante ricorre se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.416 bis .

La ratio della previsione di legge risiede, non potendosi aderire alla tesi di un aggravamento derivante da una mera condizione soggettiva, nel surplus della capacità intimidatoria ricollegabile alla provenienza qualificata della condotta intimidatoria.

In caso di concorso di persone nel reato, ciò che rileva è pertanto la modalità (accettata e voluta dal concorrente) di realizzazione della condotta intimidatoria che, nel caso in esame, è ricollegata alla persona di M. D..

Non vi è, pertanto, alcun rilievo — per stare alla motivazione espressa nella decisione impugnata - della assoluzione (peraltro qui annullata) di G. S. dal delitto di cui al capo n.1. La decisione va pertanto annullata con rinvio.

Piuttosto, alcuni temi posti dalla difesa meritano qui di essere considerati.

Da un lato si sostiene che la appartenenza del M. alla consorteria mafiosa non è retta da una sentenza di condanna.

Si tratta di una doglianza infondata.

Secondo gli arresti di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (così Sez. II n. 33775 del 4.5.2016, rv 267850).

Ora, la decisione di primo grado - richiamata da quella di appello - si è ampiamente diffusa sul ruolo svolto in seno al sodalizio mafioso da M. D. e ciò realizza la condizione di applicabilità della circostanza aggravante.

Ciò comporta, in tale punto, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Dall'altro lato la difesa ha contestato la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1. cod.pen., qui declinata nel senso dell'avvalersi delle condizioni di cui all'art.416 bis cod.pen. .

Su tale secondo aspetto il ricorso risulta fondato.

In particolare, la necessità di escludere 'aggravante appena citata deriva — in buona sostanza - da quanto sinora detto a proposito della modalità di realizzazione della estorsione con applicabilità dell'art.628 comma 3 n.3 cod.pen., al fine di evitare irragionevoli duplicazioni sanzionatorie.

Sul punto è necessaria una premessa.

Il particolare incremento sanzionatorio introdotto dal legislatore del 1991 all'art. 7 d.l. n.152 (oggi collocato nel testo del codice all'art.416bis1.) pone l'interprete nella necessita di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa, quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate.

Sul punto, è pacifica la considerazione - in sede interpretativa - della esistenza, nell'ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.

Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. .

Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati.

Si è ritenuto, sul punto, che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, poste in essere da soggetti associati o anche non associati (v. Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonché Sez. II n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di uno specifico gruppo criminoso.

In particolare, si è affermato - in modo del tutto condivisibile - che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. VI n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357; per l' utilizzo implicito della forza di intimidazione v. Sez. II n. 37516 del 11.6.2013 rv 256659 e Sez. II n. 26002 del 24.5.2018, rv 272884).

In tale direzione, si è ritenuto che l'aggravante dell'impiego del metodo - di natura oggettiva- è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più' pronta e agevole perpetrazione del crimine, non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione (v. Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, rv 273365).

In altre parole, in caso di estorsione, ad essere incriminata in tal caso è la maggior forza dell'intimidazione - derivante dalla pregressa opera di riduzione delle altrui difese in virtù dell'esistenza del gruppo mafioso - tesa a determinare una più intensa coartazione psicologica (già Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007, rv 236628) e ciò anche nell'ipotesi in cui il destinatario, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. I n. 14951 del 6.3.2009, rv 243731) .

Dall'altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod.pen. .

Si richiede pertanto, data la dimensione soggettiva dell'aggravante, una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto già da Sez.

VI n. 31437 del 12.7.2012) e la concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. II n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240 nonché da Sez. VI n. 1738 del 14.11.2018, dep.2019, rv 274842).

Va ritenuto che (ferma restando la sua possibile applicazione anche ai soggetti associati, secondo quanto affermato da Sez. U. n. 10 del 2001, rv 218377) tale seconda ipotesi espliciti maggior valenza applicativa (e politico-criminale) lì dove l'autore del delitto aggravato sia un soggetto extraneus e non stabilmente incluso nel gruppo criminoso, posto che la cumulativa punizione del 'partecipe' sia per il delitto di cui all'art. 416 bis (comunque sostenuto dal dolo specifico di recare vantaggio al gruppo) che per la singola violazione di legge aggravata dalla finalità di agevolare l'attività del gruppo criminoso - pure possibile - sfiora il generale divieto della 'doppia incriminazione' per il medesimo fatto (trattandosi di valorizzazione, sia pure in modo diverso, della medesima componente finalistica della condotta, come ritenuto, in caso di contestazione cumulativa del delitto di cui all'art. 416 bis e dell'aggravante in esame da Sez. I n.26609 del 8.6.2011, rv 250752).

Ora, nel caso di soggetto associato che realizzi (anche in concorso) una estorsione si è ritenuto, in generale, che le due aggravanti (utilizzo del metodo e pregressa appartenenza del soggetto alla associazione) siano in un rapporto di possibile coesistenza : in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa (v. Sez. V n. 2907 del 23.10.2013, dep.2014, rv 267580).

Simile orientamento risale alle affermazioni operate in SU Cinalli del 2001, lì dove si è affermato che tra le due disposizioni di legge (che configurano le due aggravanti) non può riconoscersi un rapporto ontologico definibile come reato complesso ai sensi dell'art.84 cod.pen. .

Il rapporto tra le due disposizioni di legge non va pertanto impostato - in assoluto nel senso della specialità o dell'assorbimento, ma ciò non toglie che in concreto possano esservi casi in cui - in rapporto alle specifiche modalità di realizzazione del fatto - sia riconoscibile la sussistenza di una piuttosto che dell'altra circostanza aggravante.

Ed invero, va rilevato che nel caso della minaccia «silente», in cui rientra il fatto storico in esame, ad essere rilevante è esclusivamente il dato della appartenenza del soggetto - che realizza la minaccia - alla consorteria mafiosa, posto che la capacità intimidatoria è correlata alla sola appartenenza.

Se ciò consente, come si è detto, l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.628 comma 3 n.3 cod.pen., altrettanto non può dirsi per l'avvenuto utilizzo del metodo mafioso (art.416 bis l.) che richiede una ulteriore esternazione funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.

Dunque nel particolare caso della «minaccia silente» la applicazione dell'aggravante specifica di cui all'art.628 comma 3 n.3 esclude la contemporanea applicazione dell'aggravante di cui all'art.416 bis l..

Su tale punto la decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

Restando al ricorso di G. S., gli ulteriori motivi sono infondati o restano assorbiti dagli annullamenti sinora disposti.

In particolare è infondato il motivo relativo alla affermazione di penale responsabilità per il capo n.12.

Le decisioni di merito hanno argomentato in modo pienamente logico - e conforme ai contenuti delle conversazioni intercettate - il comune interesse di L. C. e G. nell'offrire sostegno elettorale al P. S.

Quanto alla conversazione del 3 marzo 2018 non risulta dai contenuti delle decisioni una possibile lettura difforme – dell'intero colloquio - dal senso che è stato attribuito in sede di merito.

Quanto ai profili del trattamento sanzionatorio e della entità del risarcimento alle costituite parti civili i motivi restano assorbiti, trattandosi di aspetti dipendenti dalle future valutazioni, attribuite al giudice del rinvio.

Il ricorso di C. F. è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.416 bis comma 6 cod.pen. ed infondato nel resto.

Va premesso che la parte del ricorso in cui si prospetta una re-interpretazione del contenuto dei colloqui oggetto di captazione è inammissibile, trattandosi di colloqui interpretati in modo del tutto logico in sede di merito.

Si rinvia, sul punto, a quanto ribadito al paragrafo 3.1 (valutazione ricorso G.).

Al contempo, il ricorso pone un tema in diritto - quanto ai requisiti minimi della partecipazione alla associazione mafiosa - ed in tale parte è ammissibile, pur se infondato.

Il punto di partenza da cui muove il ricorrente non è condivisibile.

In particolare non è esatto che la decisione delle Sezioni Unite Modaffari del 2021 abbia ritenuto di sposare il cd. modello causale della condotta partecipativa, come affermato dal ricorrente.

Il cd. modello causale è ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un visibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima.

Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio - la ricostruzione fattuale dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 Modaffari resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite Mannino del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici'.

Già l'intervento regolativo del 2005, attuato con la sentenza Mannino, scinde la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti.

La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e al tempo stesso esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare il potere di fissazione del fatto).

Quanto al primo aspetto, le Sez. U Mannino affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti

effettivi, sposando la visione «dinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo.

A simile affermazione, però, non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria.

E' il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che : “ sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione”.

Ora, l'intervento regolativo del 2021 sorge su un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza - quale affidabile indicatore logico della partecipazione – della semplice cerimonia rituale di affiliazione.

Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite Modaffari premettono, sulla scia della Mannino, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416 bis cod.pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione del sodalizio.

La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attribuito del 'sodalizio' in quanto tale.

Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie.

Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate - nel post Mannino – tre tendenze interpretative.

La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa Mannino (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. modello organizzatorio puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti).

La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella Mannino nella parte dedicata alla tipicità.

La terza, definita in termini di 'modello misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione.

In simile contesto, le Sezioni Unite Modaffari propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale.

Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al modello organizzatorio puro.

Sostenere che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività.

Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. Modello causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno.

Si propone, pertanto di recuperare la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico - del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole.

Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione.

In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a disposizione), elemento che se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del giudice in rapporto al caso concreto) può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa.

Si richiede pertanto - per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione - una sorta di 'storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, & che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo.

La messa a disposizione, in tale chiave, indicherebbe non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la sintesi di un concreto attivismo tale da rientrare nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla Mannino).

In ciò può dirsi che le Sezioni Unite Modaffari abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, sulla scia dell'insegnamento fornito dalla Mannino, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici» dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire al cd. modello causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che : [...] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, si da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo...; ed ancora ..nel

compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storicofattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità.

Tutto ciò posto, va affermato che gli indicatori logici utilizzati in sede di merito per affermare l'effettivo inserimento del C. nel gruppo mafioso resistono ampiamente alle critiche difensive.

La decisione evidenzia infatti lo svolgimento di un ruolo 'fiduciario' del C., sia nel rapporto con il L. C. (in rapporto alla attività del centro scommesse) che nel rapporto con il S. A. (sia per le necessità di supporto logistico che in riferimento alla percezione del denaro proveniente dal L.).

Si tratta di attività che, con condivisibile applicazione di massime di esperienza, sono state ritenute indicative di intraneità associativa e tale conclusione risulta avvalorata, come ritenuto nella decisione impugnata, anche da talune affermazioni di scherno o di preoccupazione per la tendenza del C. a parlare troppo.

La preoccupazione, sul piano logico, non avrebbe ragione di essere se C. non fosse realmente un soggetto inserito nella realtà mafiosa di riferimento.

Su tale punto il ricorso va pertanto respinto.

Va respinta la doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen. .

La motivazione espressa sul punto non presenta alcuna illogicità, sia in rapporto al richiamo alla continuità di azione di cosa nostra trapanese, che in ragione di precisi riferimenti alle attività delittuose commesse da taluno dei soggetti di vertice dello specifico gruppo cui accedono le condotte del C..

Va invece accolta la parte del ricorso relativa alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art.416 bis cod.pen. .

Secondo gli arresti di questa Corte di legittimità la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. va riferita all'associazione nel suo complesso e ricorre quando l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrano beni o servizi analoghi (vedi Sez. V n.49334 del 5.11.2019, rv 277653).

Affinchè ciò accada, la pre-condizione è che l'attività economica sia 'imputabile' alla associazione, che ne mantiene il controllo. Dunque vi è una prima fase di 'assunzione del controllo' di una attività economica - in cui vengono reinvestiti proventi di attività delittuose del gruppo- ed una seconda fase in cui il potere mafioso consente alla attività di imporsi, alterando la concorrenza.

Lo schema logico e fattuale dell'aggravante in parola non corrisponde, pertanto, alla situazione di fatto oggetto del giudizio, nel cui ambito non è emerso che L. C. J. abbia investito nella attività commerciale dei centri scommesse denaro proveniente da delitti commessi dalla associazione mafiosa.

E' emerso uno scambio tra 'protezione mafiosa' della attività e ritorno economico 'verso' l'associazione, che è fenomeno alquanto diverso.

La decisione, sul punto, va pertanto annullata senza rinvio, con esclusione della circostanza aggravante de qua e rideterminazione della pena (in rapporto alle statuizioni determinative del merito) in quella di anni otto di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto.

L'esito del giudizio di legittimità (con rigetto del ricorso in punto di responsabilità) determina la statuizione di condanna del C. alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

Il ricorso di D. S. P. è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1. cod.pen. ed infondato nel resto.

Quanto alla ricostruzione della condotta di ausilio prestata in favore di L. C. ed allo scopo di evitare contatti diretti tra costui e la C. la motivazione non soffre di illogicità e realizza un raccordo ragionevole tra i contenuti della conversazione diretta (tra D. S. e L. C.) e i restanti elementi di prova.

I contenuti oggetto di captazione evocano, come ritenuto in sede di merito, un rapporto continuativo realizzato tramite la mediazione del D. S., che da un lato si fa portavoce delle esigenze della donna, dall'altro evita - effettivamente - incontri diretti tra i due.

E' invece fondata la doglianza sulla ritenuta aggravante di cui all'art.416 bis1, contestata nel corno del finalismo agevolativo.

Va premesso che la pena inflitta in primo grado è stata commisurata anche in riferimento alla ulteriore aggravante di cui all'art.384 ter cod.pen. (correlata al reato-presupposto), di cui non si contesta il fondamento. Quanto alla aggravante agevolativa è pacifico - secondo gli arresti di questa Corte di legittimità — che la stessa può essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto favorito sia un soggetto di vertice del gruppo, sicchè l'aiuto prestato (in modo consapevole) finisce col ridondare a vantaggio della intera associazione: in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuta a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favorito e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (da ultimo Sez. VI n. 23241 del 11.2.2021, rv 281522).

Tuttavia nel caso in esame vi è - nella decisione impugnata - una sovrapposizione di profili fattuali che non può dirsi rispondente ai profili obiettivi della contestazione in fatto.

La condotta contestata al D. S. vede come soggetto favorito esclusivamente L. C., che aveva interesse a non incontrarsi direttamente con la moglie di un capoclan detenuto.

La volontà considerata nella contestazione, quanto al D. S., è dunque quella di favorire il L. C. e non certo quella di favorire la C., né tantomeno il detenuto L. F.. Si tratta di aspetti indiretti della sua condotta, non oggetto di contestazione in fatto.

Ora, non può certo trasferirsi al D. S. il finalismo che ha mosso l'azione del L. C., che era quello di sostenere economicamente il nucleo familiare di L. F., in vista della sua scarcerazione.

Ciò impone di ritenere viziata la prospettiva seguita dalla Corte di Appello, che tende - alfine - ad accomunare L. C. e D. S. P. in una attività di sostegno al capoclan L.F., senza confrontarsi con la contestazione in fatto ed i limiti da essa derivanti.

Né può affermarsi che il soggetto favorito - L. C. - sia un elemento di vertice dell'associazione, trattandosi di una posizione ancora al vaglio del giudizio di merito e non inquadrata come tale durante l'istruttoria.

Va pertanto esclusa la ricorrenza dell'aggravante agevolativa della associazione — con annullamento senza rinvio, sul punto, della decisione impugnata - e va, per l'effetto, ristabilito il trattamento sanzionatorio risalente alla decisione di primo grado, risultando infondato il motivo in punto di circostanze attenuanti generiche, stante la congrua motivazione espressa su tale aspetto.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata nei confronti di G. S. con riferimento all'assoluzione dal delitto di cui al capo n.1 e alla esclusione dell'aggravante di cui all'art.628 comma 3 n.3 c.p. per il delitto di cui al capo 3, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G. S. limitatamente all'aggravante di cui all'art.416 bis.1 c.p., contestata per il delitto di cui al capo 3, aggravante che esclude.

Rigetta nel resto il ricorso di G. S..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C. F. limitatamente all'aggravante di cui all'art.416 bis comma 6 c.p., che esclude, e ridetermina la pena nei confronti di C. F. in anni otto di reclusione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D. S. P. limitatamente all'aggravante di cui all'art.416 bis.1 c.p., che esclude, e ridetermina la pena nei confronti di D. S. P. in anni due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

Revoca l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti del D. S..

Condanna C. Francesco alla rifusione delle spese delle parti civili:

Comune di Castelvetrano, che liquida in euro 6.000 oltre accessori di legge; Comune di Campobello di Mazara, che liquida in euro 6.000 oltre accessori di legge Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani che liquida in euro 6.000 oltre accessori di legge; Codici Sicilia e Associazione Antimafia e Antiracket la verità vive! Onlus, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Rimette al merito la liquidazione delle spese sostenute dalle predette parti civili nei confronti di G. S..

Così deciso il 19 aprile 2023

